

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL
COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV) PRESSO IL COMUNE DI MONTECALVO IRPINO (AV), AI
SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004. PERIODO 01.12.2022 – 30.11.2023.**

L'anno2022....., il giorno22... del mese di DICEMBRE, pressoSEDE MUNICIPALE.....,
con la presente convezione

TRA

il Comune di Ariano Irpino, rappresentato daDOTT. SA. CONCETTA POLINO....., che
agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente,

E

il Comune di Montecalvo Irpino (AV), rappresentato daDOTT. MIRKO IORIO....., che
agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente,

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede inoltre che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (...)"*;
- il Comune di Ariano Irpino, con deliberazione di G.C. n. 288 del 24.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato l'utilizzo richiesto del dipendente sig. Rossi Alessandro a prestare servizio presso il Comune di Montecalvo Irpino (AV), fino a un massimo di 12 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (36 ore settimanali), fuori dall'orario di servizio e senza oneri economici per il Comune di Ariano Irpino dal 01.12.2022 al 30.11.2023;
- Il Comune di Montecalvo Irpino (AV) corrisponderà direttamente allo stesso dipendente il trattamento economico corrispondente alla categoria dell'Ente di provenienza, proporzionalmente al numero di ore d'incarico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1 - Il Comune di Ariano Irpino autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, sig. Rossi Alessandro, Categoria professionale "C1", Posizione economica "C3", con il profilo professionale di istruttore di vigilanza, a svolgere la propria attività presso il Comune di Montecalvo Irpino (AV), ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, con il consenso del dipendente interessato che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, per il periodo dal 01.12.2022 al 30.11.2023, per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali, oltre alle 36 ore di orario settimanale d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza di Ariano Irpino.

ART. 2 – Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'Ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 3 - La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da

entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato.

La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

ART. 4: Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Montecalvo Irpino (AV) e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Ariano Irpino, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato. L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Montecalvo Irpino (AV) sarà concordato dal dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore e saranno accertate mediante sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l'attività lavorativa del dipendente sig. Rossi Alessandro oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Montecalvo Irpino (AV) dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- le ferie dovranno essere fruite negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Montecalvo Irpino (AV) di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Ariano Irpino.

ART. 5 - Per l'espletamento dell'incarico pari a n. 12 (dodici) ore settimanali sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria "C1", posizione economica C3, del Comune di appartenenza.

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Montecalvo Irpino (AV), saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune.

Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Montecalvo Irpino (AV) il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'Ente utilizzatore calcolate con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio nella misura di 1/5 del prezzo della benzina vigente e della distanza dalla sede comunale di appartenenza, per il percorso A/R.

Tale rimborso sarà corrisposto all'interessato previa richiesta attestante data e numero di accessi effettuati, previa verifica della registrazione automatica delle presenze in servizio.

ART. 6 - Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; in tal senso, il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati.

Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART. 7 - Le Parti danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 8 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL..

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.



Per il Comune di Ariano Irpino

Per espressa accettazione:

Il Dipendente autorizzato
(Sig. Rossi Alessandro)



Per il Comune di Montecalvo Irpino